



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Bozza Legge di Stabilità 2016. Regime forfettario e regimi agevolati: cosa ci aspetta nel 2016?**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la legge di stabilità per il 2016 (attualmente in bozza e, pertanto, suscettibile di modifiche) viene prevista **l'introduzione di alcune modifiche al regime forfettario, introdotto dalla precedente legge n. 190/2014 con l'intenzione di "assorbire" i principali regimi fiscali agevolati a favore delle nuove iniziative produttive e per i contribuenti di minori dimensioni** (regime delle nuove iniziative produttive, regime dei minimi e degli ex minimi). Infatti, pur essendo attualmente applicabile, il nuovo regime agevolato ha subito una battuta d'arresto con la previsione di una proroga del regime dei minimi per tutto il 2015. Ora, il legislatore prevede la modifica di alcune delle criticità rilevate nel regime, tra cui, in particolare, **i valori soglia di ricavi per l'ingresso e la permanenza nello stesso: i precedenti valori erano talmente bassi da comportare la fuoriuscita dal regime con compensi** – in alcuni casi – **poco superiori ai 1.000 euro lordi mensili**. Per effetto di un ampliamento notevole delle soglie di ricavi (maggiorate di 10.000 o 15.000 euro a seconda del settore) il regime forfettario **potrà essere fruito anche con riferimento a soglie di reddito più elevate, seppure modeste**. Viene modificata, inoltre, la forma d'incentivazione per le nuove attività: viene prevista la **sostituzione della riduzione di 1/3 del reddito imponibile** (per il periodo d'imposta in corso ed i due successivi) **con la riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta** (per il periodo d'imposta in corso ed i quattro successivi).

#### **Premessa**

---

---

Con la legge n. 190/2014 è stata disposta, da una parte, **l'introduzione di un nuovo regime fiscale**, e dall'altra **l'abrogazione del regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive**. Ci si riferisce, in particolare, al **regime forfetario**, che prevede una **tassazione con aliquota sostitutiva del 15% e l'abbattimento dei ricavi per effetto di alcuni coefficienti definiti per ogni settore di attività**.

Con la nuova legge di stabilità per il 2016 (attualmente in bozza e, pertanto, suscettibile di modifiche) viene prevista la **parziale modifica di tale regime, in quanto la previsione di ristrettissime soglie di ricavi ha relegato il regime ad un ambito di applicazione particolarmente modesto**.

Oltre a prevedere **soglie di reddito più elevate** (di 10.000 o 15.000 euro a seconda dei casi), viene prevista la **modifica**:

- delle **agevolazioni fiscali per le nuove iniziative**;
- **dell'agevolazione contributiva**, che ora viene individuata nella possibilità di abbattere parte dei contributi (prima, invece, veniva concessa la deroga ai minimi contributivi, ma ciò – unito alle ridottissime soglie di ricavi - presupponeva la percezione di un reddito tale da non superare nemmeno il predetto minimale).

Alla luce di tali nuove modifiche, si deve effettivamente constatare che **il regime fiscale risulta molto più appetibile rispetto alla precedente versione delineata dalla legge n. 190/2014**.

Di seguito illustriamo le nuove potenzialità dell'istituto alla luce delle modifiche previste a decorrere dal 01.01.2016 tenendo conto che nel corso dell'Iter parlamentare le norme che andremo ad esporre potrebbero subire alcuni *aggiustamenti*.

### **Condizioni per accedere al regime forfetario**

L'intervento della legge di stabilità per il 2016 si pone in un'ottica di sostanziale continuità con le previgenti disposizioni, pertanto non vengono apportate modifiche particolarmente incisive rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, quantomeno a livello strutturale. Si deve segnalare, in ogni caso, lo stralcio della limitazione concernente la prevalenza del reddito dell'attività rispetto al reddito da lavoro dipendente/pensione ed assimilati percepito dal lavoratore e la sua sostituzione in una formula meno restrittiva, nonché la variazione delle soglie per l'accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Per effetto delle modifiche apportate, i **contribuenti potranno accedere al regime in argomento se nell'anno precedente**:

- **hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata** (compresi tra euro 30.000 e 50.000, per

effetto delle modifiche previste dalla nuova legge di stabilità per il 2016). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata;

#### **OSSERVA**

Non concorre al **superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi/parametri.**

#### **LIMITI RICAVI**

<b>Settore</b>	<b>Limite ricavi/compensi</b>
Industrie alimentari e delle bevande	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	25.000
Intermediari del commercio	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000
Altre attività economiche	30.000

- hanno **sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui** a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 (al lordo dell'ammortamento) non è superiore a € 20.000.**

#### **OSSERVA**

**Non si considerano i beni di costo pari o inferiore a euro 516,46. Si considerano, invece, i beni ad uso promiscuo** (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente), anche se nella **misura ridotta del 50%**. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Si devono segnalare alcune circostanze che **precludono l'accesso dei contribuenti al nuovo regime forfettario**. La bozza della legge di stabilità per il 2016 prevede una **modifica questa volta in senso restrittivo, prevedendo la limitazione del ricorso al regime per i lavoratori dipendenti/assimilati che eccedono il reddito di 30.000 euro** (fatta eccezione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro). **Non possono accedere al nuovo regime forfettario** i contribuenti che rientrano in una delle seguenti ipotesi:

## ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO

<b>I</b>	<b>Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA</b> , come quello per la cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc.
<b>II</b>	Il contribuente che <b>non risiede in Italia</b> , anche se tale circostanza non preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti, possano comunque adottare il regime forfetario.
<b>III</b>	Il contribuente che <b>effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi</b> .
<b>IV</b>	<b>Il contribuente che è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti</b> .
<b>V</b>	Il contribuente in possesso di <b>redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti i 30.000 euro</b> (non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Si deve specificare che **non sono previste ulteriori preclusioni all'accesso al regime** (diversamente dal regime dei minimi), pertanto **il nuovo regime forfetario può essere applicato anche ai soggetti già in attività. Non viene previsto, in particolare, un termine massimo per l'utilizzo del regime, né tantomeno un limite di età**, diversamente a quanto previsto per il regime dei minimi.

### Semplificazioni per chi accede al regime

Con riferimento alle semplificazioni previste dal regime, la legge di stabilità per il 2016 in bozza **non prevede alcuna modifica rispetto a quanto previsto in precedenza dalla legge n. 190/2014**.

Riassumendo, i vantaggi e le semplificazioni concesse dal regime forfetario sono le seguenti:

- **non va addebitata l'IVA a titolo di rivalsa;**
- **nessun diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti;
- **cessioni intraUE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2-bis, DLn.331/93;**
- **acquisti intraUE di beni fino ad € 10.000** tassati nello Stato UE del cedente;
- **prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72;**
- **importazioni / esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana ovvero non imponibili** (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond).

In riferimento agli adempimenti, **il regime forfetario agevolato prevede i seguenti obblighi per i contribuenti:**

ESONERI/OBBLIGHI	
Obblighi	Esoneri
Numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali	Registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto
Certificare i corrispettivi	Tenuta e conservazione dei registri
Indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato	Dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA
	Compilazione della comunicazione clienti / fornitori (spesometro)
	Compilazione della comunicazione black-list

Con riferimento, invece, alle imposte sui redditi si segnala **l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Coloro che accedono al regime, invece, sono tenuti all'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.** In riferimento alle **ritenute d'imposta, i contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.** Inoltre, **non deve essere effettuata alcuna ritenuta alla fonte** (sussiste comunque l'obbligo di indicare, in dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta).

In materia di **studi di settore e IRAP si segnala l'esclusione dei contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario** (al pari dei contribuenti minimi).

### Il calcolo dell'imposta

**Ai fini della determinazione del reddito, come nell'anno precedente, il regime forfettario non tiene in considerazione l'importo complessivo dei costi, ma prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività distinto per ogni tipologia di attività.**

LIMITI RICAVI		
Attività	Codice attività ATECO	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	<b>40%</b>
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	<b>40%</b>
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	<b>40%</b>
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	<b>54%</b>
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	<b>86%</b>
Intermediari del commercio	46.1	<b>62%</b>

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	<b>40%</b>
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	<b>78%</b>
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	<b>67%</b>

In particolare, i contribuenti che aderiscono a tale regime **determinano il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività** nella misura indicata in tabella. Sul reddito imponibile si applica **un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.**

Viene previsto, inoltre, che **i contributi previdenziali si deducono dal reddito determinato secondo i criteri appena esposti.**

Complessivamente, quindi, **la determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata sulla base del seguente calcolo:**

<p><b>(Ricavi/Compensi * coefficiente forfettario)</b></p> <p><b>MENO</b></p> <p><b>Contributi previdenziali</b></p> <p><b>UGUALE</b></p> <p><b>Reddito imponibile</b></p>
--

In riferimento alla **determinazione del reddito imponibile si devono segnalare le seguenti ipotesi:**

- in caso di **impresa familiare, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare;**
- ai fini del **riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfettario.**

## Le agevolazioni

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2014 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario che intraprendono una nuova attività, **il reddito, assoggettato all'imposta sostitutiva del 15%, veniva ridotto di 1/3 per l'anno di inizio attività e per i 2 successivi.**

### **OSSERVA**

In questo caso, in sede di inizio attività è previsto che:

- **il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
- **l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;**
- **qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.**

Ora, con la Legge di stabilità 2016 in bizza viene previsto che **l'aliquota d'imposta viene ridotta al 5% per l'anno di inizio attività e per i 4 successivi.** Per evitare problematiche di coordinamento con il previgente regime viene specificato che **coloro che hanno avviato nel 2015 l'attività utilizzando il regime forfetario, possono accedere a tale misura agevolativa.**

<b>REGIME FISCALE AGEVOLATO</b>	
<b>Limite di ricavi e compensi</b>	Da 25.000 a 50.000 euro
<b>Limite beni strumentali</b>	20.000 euro
<b>Limiti costo del lavoro</b>	5.000 euro
<b>Possibilità di effettuare esportazioni</b>	Si
<b>Incompatibilità</b>	Regimi speciali IVA
	Soggetti non residenti (salvo eccezioni)
	Cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi
	Partecipazioni a società trasparenti
	Redditi da lavoro dipendente-assimilato maggiori a 30.000 euro
<b>Applicazione IVA, detrazione</b>	No
<b>Ritenute subite ed effettuate</b>	No
<b>Determinazione del reddito</b>	Forfettaria con applicazione di coefficienti di redditività.

	Per le nuove attività viene ridotto forfettariamente di un terzo
<b>Deducibilità dei contributi</b>	Prioritariamente sul reddito d'impresa / lavoro autonomo
<b>Deducibilità costo beni strumentali</b>	No
<b>Imposta sostitutiva</b>	15% (5% per le nuove attività)
<b>Applicazione studi di settore</b>	No
<b>Spesometro e comunicazione black list</b>	No

### **Regime contributivo**

Il regime forfettario, come noto, prevedeva **l'applicazione di un regime contributivo ad hoc**, sulla base del quale **i contribuenti avrebbero potuto derogare il minimale contributivo previsto dalla legge n.233/90**. Ora viene prevista la modifica di tale agevolazione, nel senso di prevedere una riduzione generalizzata dei contributi da versare. In particolare, **coloro che accedono al regime possono abbattere i contributi da versare del 35%**.

Si ribadisce, infine, che **le disposizioni appena illustrate diventeranno definitive solamente con l'approvazione definitiva del provvedimento legislativo**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti